

## I TEMI: COVID-19 - L'AGENZIA ENTRATE RISPONDE

### 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, tra i quali **la chiusura di molte attività produttive**.

La situazione di emergenza ha partorito il primo **DL 17 marzo 2020, n. 18** che ha promulgato una serie di disposizioni riguardanti i vari settori della nostra economia e della nostra vita sociale.

Per dare un nesso logico ai vari interrogativi posti l'Agenzia delle entrate ha promulgato la **circolare n. 8/E del 3 aprile 2020** propri di risposta ai quesiti.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto della circolare soffermandoci sui quesiti di maggior interesse, seguendo i profili del citato DL e utilizzando il meccanismo domanda e risposta.

### 02. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

Gli argomenti affrontati riguardano:

**rimessione in termini per i versamenti (articolo 60);**

**sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61);**

**sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62);**

**menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71).**

**001** La **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali** con scadenza 16 marzo 2020 è stata prorogata?

L'art. 60 ho prorogato i versamenti dovuti a qualsiasi titolo dal 16 marzo al 20 marzo.  
Il versamento della tassa annuale di vidimazione va, pertanto, **al 20 marzo 2020**.

**002** Qualora la sospensione dei termini prevista riguardi un'azienda **che opera in settori diversi** tra i quali anche quelli non destinatari di sospensione come occorre comportarsi?

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività occorre fare riferimento **all'attività prevalente**.

**003** Se il codice ATECO della mia azienda non è stato espressamente menzionato nelle Risoluzioni AE n. 12/2020 e 14/2020 posso ugualmente beneficiare della norma ?

I codici indicati nelle Risoluzioni i codici sono meramente indicativi e le sospensioni possono riguardare anche soggetti non ricompresi in quei codici a condizione che le attività **siano riconducibili nella sostanza** a una delle categorie economiche indicate.

**004** I termini di versamento IVA per il mese di marzo 2020, sospesi per il settore viaggi e turismo **sono validi anche per chi ha esercitato l'opzione per il Gruppo IVA** che calcola quanto dovuto mediante sommatoria di tutte le liquidazioni?

Sì, se i soggetti appartenenti allo stesso esercitano una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61, sempreché l'ammontare dei ricavi ad esse relative **ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente**.

**005** Fra gli adempimenti tributari sospesi **rientra anche l'emissione delle fatture** per le attività oggetto di sospensione considerando la sopravvenuta **causa di forza maggiore**?

In tema di fatturazione elettronica e di termini di invio allo SdI occorre rilevare che l'emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto **non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi**.

Mentre ricade nella sospensione **l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi**.

**006** E' possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto?

Deve dunque escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, **essendo già prevista nel nostro ordinamento.**

**007** La sospensione opera anche in merito ad appalti e subappalti e alle nuove normative in essere?

Gli articoli 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte per:

- i soggetti elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
- per i soggetti dell'originaria zona rossa.

Solo **per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi** di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

I controlli a carico del committente riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.

**008** Nel rinvio delle scadenze degli adempimenti rientrano anche i modelli mensili INTRASTAT?

Tali elenchi devono essere presentati telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale a secondo del superamento di talune soglie).

La scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

**N.B.: L'Agenzia indica il 20 giugno ma il termine dovrebbe essere il 30 giugno come per gli altri adempimenti.**

**009** La sospensione si applica anche ai termini per la registrazione degli atti privati?

La predetta disposizione assume portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso

**010** Il versamento dell'Imposta sugli intrattenimenti (ISI) è sospeso?

A detta imposta si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020.

**011** Il Decreto sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2020**.

**012** Il Decreto sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?

Il Decreto **non sospende i predetti termini**, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari.

**013** La risposta alla richiesta di documentazione pervenuta nell'ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, è sospesa?

In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

**014** Rientrano anche i versamenti dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione?

Se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

**ATTENZIONE:** Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

### 03. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

Gli argomenti affrontati riguardano:

**sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Articolo 67):**

**sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Articolo 68);**

**differimento delle udienze e sospensione dei termini dei procedimenti tributari (articolo 83);**

**sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103).**

#### 015 Chiarimenti sui nuovi termini di prescrizione e decadenza sull'attività degli uffici?

L'articolo **12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159** è intervenuto sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. L'articolo stabilisce che, in dette ipotesi, **i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

Pertanto la proroga dei termini di decadenza riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini.

Quale mero esempio, si rappresenta che, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, virtù della proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal Decreto.

**016** E' corretto ritenere che per gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro, ipocatastale e di successione rimane fermo il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica senza alcuna forma di sospensione?

Per gli atti di liquidazione, non richiamati nella citata circolare e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, **non opera alcuna sospensione** per il versamento in considerazione del fatto che l'articolo 62 del Decreto esclude dalla sospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti.

**017** La sospensione dei termini si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni Campione Unico?

La sospensione dei termini di cui all'articolo 67 del Decreto **si applica** anche agli avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, **in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un'attività di controllo.**

**018** Si chiede come operi la disposizione contenuta nell'articolo 67 del Decreto con riferimento al termine per la presentazione **dell'istanza di accertamento** con adesione da parte del contribuente?

Per tale istanza **non si applica** la sospensione prevista dall'articolo 67.

**019** La sospensione opera anche per i termini processuali?

Con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione **risulta applicabile la specifica sospensione** di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto.

**020** Le attività relative ai rimborsi sono sospese ai sensi dell'articolo 67 del Decreto?

La sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata **non sospende** né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria.

**021** Sono sospese le indagini relative alle indagini finanziarie?

**Non risultano sospese** le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, rimangono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

**022** Le sanzioni accessorie devono essere portate a esecuzione??

Nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi **rientra anche il procedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività** ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di contestazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

**023** Ai sensi dell'articolo 16 settimo comma decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a pena di decadenza, occorre notificare **l'atto di irrogazione entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive**. Nel periodo connesso all'emergenza potrebbero spirare i termini di decadenza.

Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che **la fattispecie in esame rientri** nel disposto dell'articolo 67, pertanto, qualora i termini richiamati per la notifica (un anno dalla presentazione delle deduzioni, ovvero sei mesi nel caso dell'articolo 16-bis) spirassero nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

**024** Per **l'accertamento con adesione non ancora sottoscritto**, i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vengono estesi in virtù della sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto?

Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'articolo 83. Pertanto ai fini del decorso del termine si cumula l'ordinario termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e la sospensione prevista dall'art. 83.

**025** In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata **da effettuarsi entro 20 giorni?**

Il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, **non beneficia di alcuna proroga o sospensione** introdotta dal Decreto.

**026** La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili si applica **anche alle procedure concorsuali**?

Sono da ritenersi sospesi anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale (come si evince peraltro nella relazione illustrativa al decreto) e, pertanto, anche i termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo **dal 9 marzo al 15 aprile c.a.**

**027** Rientrano anche i procedimenti relativi al rilascio dei certificati di ogni tipo e comunque denominati **non ancora emessi dagli uffici fiscali**?

Il richiamato disposto normativo si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell'Agenda delle entrate.

**028** Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle attività di sospensione legale della riscossione;

Nell'ambito dell'attività di riscossione **rientrano anche** gli adempimenti previsti a carico dell'ente creditore dall'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza devono ritenersi sospesi ai sensi del predetto articolo 67.

## **04. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Gli argomenti affrontati riguardano:

**credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65);**

**misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 55).**



**029** Relativamente al credito d'imposta riconosciuto ai conduttori di locali C1 nella **misura del 60 per cento** dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020, sembrerebbe spettare senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo, è corretto?

Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto **credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo**.

**N.B.: Chi scrive non è d'accordo con tale risposta stante previsione normativa.**

**030** I giorni per l'attribuzione del bonus previsto dall'articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?

Si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

**031** Per il bonus i lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell'impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio di cui all'articolo 63 del Decreto?

Si ritiene che **debba essere riconosciuto** anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, **invece, esclusi i** dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working").

**032** Considerato il fatto che l'erogazione del premio spetta per il mese di marzo, come fare?

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, **l'incentivo a partire** dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

**033** E' il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?

Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione.

**034** Il **recupero in compensazione** del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?

Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo "1699" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

## 05. RIEPILOGO ATTIVITA' APERTE

Per quanto riguarda le attività che possono rimanere aperte ricordiamo quanto disposto dal DPCM dell'11 MARZO 2020 con il quale si disponeva la sospensione delle attività relative:

**al commercio al dettaglio** (*fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1*);

**ai servizi di ristorazione** (*fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale*);

**ai servizi alla persona** (*fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti*) diverse da quelle *individuate nell'allegato 2*).

Quindi per quanto riguarda il **commercio al dettaglio** possono rimanere aperte le seguenti attività riassunte **nell'allegato 1** del detto DPCM:

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per quanto riguarda il **servizi alla persone** possono rimanere aperte le seguenti attività riassunte **nell'allegato 2**:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Va aggiunto che nel corpo del decreto si specificavano ancora le **seguenti precisazioni**:

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

L'Ordinanza del **Ministero della Salute ai fini di quel che ci interessa disponeva**:

**sono chiusi** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando quanto disposto dal DPCM 11 marzo, alla data del **22 marzo 2020 interviene il nuovo DPCM 22 marzo 2020**, che riguarda le attività:

**produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate **nell'allegato 1** e salvo quanto di seguito disposto.

Il **decreto non riguarda**:

**le attività professionali.**

**E comunque:**

le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque **proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**

Restano sempre consentite anche le attività che **sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.

Sono comunque consentite le attività che erogano **servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali.**

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari.**

Sono consentite le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia.

Sono consentite le attività dell'industria **dell'aerospazio e della difesa**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione **entro il 25 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In data **25 marzo** interviene il Decreto del MISE **che in parte modifica** l'allegato 1 di cui al DPCM 22 marzo, pertanto **possono rimanere aperte le seguenti attività riassunte nell'allegato 1 del DECRETO MISE 25 MARZO 2020** (si ricorda che le stesse si aggiungono a quelle previste per il commercio al dettaglio appena sopra):

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1</b>	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
<b>3</b>	Pesca e acquacoltura
<b>5</b>	Estrazione di carbone
<b>6</b>	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
<b>09.1</b>	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
<b>10</b>	Industrie alimentari
<b>11</b>	Industria delle bevande
<b>13.96.20</b>	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

<b>13.95</b>	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
<b>14.12.00</b>	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
<b>16.24</b>	Fabbricazione di imballaggi in legno
<b>17</b>	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
<b>18</b>	Stampa e riproduzione di supporti registrati
<b>19</b>	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
<b>20</b>	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
<b>21</b>	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
<b>22.2</b>	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
<b>23.13</b>	Fabbricazione di vetro cavo
<b>23.19.10</b>	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
<b>25.21</b>	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
<b>25.92</b>	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
<b>26.6</b>	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
<b>27.1</b>	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
<b>27.2</b>	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>28.29.30</b>	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
<b>28.95.00</b>	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
<b>28.96</b>	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
<b>32.50</b>	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
<b>32.99.1</b>	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
<b>32.99.4</b>	Fabbricazione di casse funebri

<b>33</b>	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
<b>35</b>	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
<b>36</b>	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
<b>37</b>	Gestione delle reti fognarie
<b>38</b>	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei Materiali
<b>39</b>	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
<b>42</b>	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e
<b>43.2</b>	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
<b>45.2</b>	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
<b>45.3</b>	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
<b>45.4</b>	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
<b>46.2</b>	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
<b>46.3</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
<b>46.46</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
<b>46.49.2</b>	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
<b>46.61</b>	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>46.69.91</b>	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
<b>46.69.94</b>	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
<b>46.71</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
<b>49</b>	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
<b>50</b>	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
<b>51</b>	Trasporto aereo
<b>52</b>	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
<b>53</b>	Servizi postali e attività di corriere

<b>55.1</b>	Alberghi e strutture simili
<b>Da 58 A 63</b>	Servizi di informazione e comunicazione
<b>Da 64 A 66</b>	Attività finanziarie e assicurative
<b>69</b>	Attività legali e contabili
<b>70</b>	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
<b>71</b>	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
<b>72</b>	Ricerca scientifica e sviluppo
<b>74</b>	Attività professionali, scientifiche e tecniche
<b>75</b>	Servizi veterinari
<b>78.2</b>	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) <b>(1)</b>
<b>80.1</b>	Servizi di vigilanza privata
<b>80.2</b>	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
<b>81.2</b>	Attività di pulizia e disinfestazione
<b>82.20</b>	Attività dei call center <b>(2)</b>
<b>82.92</b>	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
<b>82.99.2</b>	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
<b>82.99.99</b>	Altri servizi di sostegno alle imprese <b>(3)</b>
<b>84</b>	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>85</b>	Istruzione
<b>86</b>	Assistenza sanitaria
<b>87</b>	Servizi di assistenza sociale residenziale
<b>88</b>	Assistenza sociale non residenziale
<b>94</b>	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
<b>95.11.00</b>	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
<b>95.12.01</b>	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
<b>95.12.09</b>	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
<b>95.22.01</b>	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa





---

<b>97</b>	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
-----------	---

- 1.** Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 2.** Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 3.** Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

